



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.1069/2021 /IV

Il Consiglio, nella seduta del 28.09. 2021, composto come da verbale in paridata;

Sentito il Relatore Consiglieria Maria De Cono

Visto il bando n. 1/2018, approvato con delibera n. 218 del 6.2.2018, relativo al concorso interno riservato ai componenti già in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali, e destinato alla copertura di posti vacanti di Presidente di commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la domanda di partecipazione al concorso presentata dal Dott. Massimo Brandimarte in data 23/3/2018, acquisita al protocollo n. 4923;

Tenuto conto che il Dott. Massimo Brandimarte è Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, essendovi stato immesso in servizio dal 23 giugno 2017 e che dunque egli, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (23/3/2018) non aveva maturato la anzianità minima di servizio (due anni) prevista quale condizione di ammissibilità per la partecipazione a concorsi per trasferimento in altra sede con medesimo incarico ai sensi dell'art. 11 comma 4 lett. c) D. Lgs. 545/92;

Vista la delibera n. 272 del 23 febbraio 2021 con cui questo Consiglio ha provveduto, tra l'altro:

- a) alla approvazione della graduatoria unica di concorso ("ELENCO A-GRADUATORIA");
- b) alla approvazione dell' "ELENCO B" (ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI);

Rilevato che il Dott. Massimo Brandimarte non è stato inserito nella Graduatoria Unica Generale degli idonei – Elenco A, in quanto egli, nel compilare la domanda di partecipazione al concorso, ha flaggato esclusivamente la opzione "medesimo

incarico”, sicchè questo Consiglio ha interpretato tale opzione quale volontà di partecipare a concorso solo per la assegnazione ad una diversa sede con medesimo incarico di Presidente di CTP, e tuttavia il candidato non era legittimato a tale opzione per difetto del suddetto requisito della anzianità minima biennale di cui all’art. 11, co. 4, lettera c), del D. Lgs. n. 545/1992;

Considerato che il Dott. Massimo Brandimarte non è stato inserito neppure nell’elenco C – elenco dei candidati per la assegnazione di posti di Presidente di Commissione Tributaria Regionale (elenco approvato ed allegato alla Delibera consiliare n. 272 del 23.02.2021) in quanto nella sua domanda di partecipazione al concorso risulta appunto flaggata unicamente la richiesta di “medesimo incarico” e dunque il Consiglio ha ritenuto che il candidato non avesse inteso partecipare al concorso per le sedi di Presidente di CTR, che per lui, Presidente di CTP, sarebbe stato un “diverso incarico”; Rilevato dunque che il Dott. Massimo Brandimarte è attualmente inserito nell’elenco B – Esclusi, allegato alla Delibera consiliare n. 272 del 23.02.2021, per mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, co. 4, lettera c), del D.Lgs. n. 545/1992;

premessi inoltre che

Il Dott. Massimo Brandimarte ha trasmesso a questo Consiglio, in data 25/2/2021, prot. n. 3752, una istanza di annullamento in autotutela della suddetta deliberazione consiliare n. 272 del 23/2/2021, con richiesta di essere inserito nella graduatoria generale ELENCO A e nella graduatoria ELENCO C per la assegnazione delle sedi per Presidente di CTR; con tale istanza di annullamento in autotutela il Dott. Brandimarte ha dedotto di essere incorso in mero errore materiale scusabile e riconoscibile nel flaggare la domanda on line di partecipazione al concorso;

in particolare il candidato ha segnalato che esisteva, a suo dire, una oggettiva incertezza in ordine alla interpretazione del format della domanda on line, laddove la compilazione della domanda doveva necessariamente essere eseguita con mera scelta a crocette e laddove, soprattutto, non era riportata alcuna distinzione, per gli incarichi apicali di Presidente, tra quelli di Presidente di CTP e quelli di Presidente di CTR, di talchè non era dato comprendere se un candidato già comunque Presidente di Commissione,

dovesse scegliere la opzione “medesimo” o “diverso” incarico per transitare da una CTP ad una CTR, in qualità di Presidente;

la richiesta conclusiva contenuta nella istanza di annullamento in autotutela inoltrata dal Dott. Brandimarte è quella di inserimento dello stesso nella graduatoria ELENCO A GENERALE e nella graduatoria ELENCO C - per la assegnazione delle sedi di Presidente di CTR, sussistendone in definitiva, secondo la prospettazione dell’istante, i requisiti fattuali e giuridici, soggettivi ed oggettivi;

nella successiva seduta del 25 maggio 2021, il plenum consiliare ha disposto l’accoglimento della istanza del Dott. Massimo Brandimarte, demandando tuttavia alla competente Commissione Concorsi di attuare procedimento partecipativo con i potenziali controinteressati, al fine di acquisire eventuali ragioni di ripensamento di tale determinazione;

la competente Commissione Concorsi ha dunque, di conseguenza, ritualmente e correttamente integrato il contraddittorio con i controinteressati e cioè, tenuto conto che le sedi per Presidente di CTR poste a concorso erano solo 2, con i primi 11 candidati che risultavano inseriti nella graduatoria ELENCO C - Presidenti di CTR, approvata con deliberazione consiliare n. 272 del 23/2/2021, i cui nominativi vengono identificati nella tabella che segue, inviando loro l’istanza del Dott. Brandimarte ed invitandoli a contraddire;

1	CAPPA	GIANSAVERIO
2	SILVESTRI	SILVIO IGNAZIO
3	ZANETTI	MASSIMO
4	RIVIEZZO	CIRO
5	LIOTTA	MARCELLO
6	MAGRINI ALUNNO	SILVIO
7	DI NAPOLI	RAFFAELE
8	SOCCI	ANGELO
9	BIRRITTERI	LUIGI
10	PASCA	ROBERTO
11	CAPPELLI	PAOLA

tutti i controinteressati hanno ricevuto regolarmente, in data 4/6/2021, l'invito a contraddire e solo uno di essi ha ritenuto di esercitare il relativo diritto;

il Dott. Giansaverio Cappa, in particolare, ha inoltrato osservazioni scritte acquisite a protocollo n. 10281 del giorno 8 giugno 2021, tuttavia esse concernono solo la analoga istanza di annullamento in autotutela inoltrata dal diverso candidato Dott. Francesco Salzano: il Dott. Cappa invero non aveva interesse a contraddire sulla istanza del Dott. Brandimarte in quanto il punteggio attribuito a quest'ultimo è inferiore a quello conseguito dal medesimo Dott. Cappa;

il Dott. Silvestri Silvio Ignazio ha a sua volta inoltrato osservazioni scritte acquisite a protocollo n. 10516 del 14.06.2021, con successiva integrazione del 15/7/2021, osservazioni concernenti principalmente la diversa suddetta istanza di annullamento in autotutela inoltrata dal Dott. Francesco Salzano, ma anche concernenti quelle, analoghe, del Dott. Massimo Brandimarte e di un terzo candidato, il Dott. Oliviero Drigani;

il Dott. Silvio Ignazio Silvestri ha anche richiesto ed ottenuto la convocazione personale per una esposizione orale delle sue ragioni di contrasto all'accoglimento delle suddette tre istanze analoghe di annullamento in autotutela, esposizione avvenuta nel corso della riunione, in collegamento da remoto con piattaforma Teams in uso a questo Consiglio, del 22 luglio 2021; in tale sede il Dott. Silvestri ha correttamente dato conto di non avere interesse a contraddire con i candidati Drigani e Brandimarte in quanto ad entrambi era attribuibile un punteggio inferiore al suo;

la competente Commissione Concorsi ha comunque esaminato sia il contenuto della istanza del candidato Dott. Brandimarte, che il contenuto delle osservazioni scritte, che infine la relazione orale esposta dal Dott. Silvestri in data 22/7/2021;

il difetto di interesse a contraddire sia del Dott. Cappa che del Dott. Silvestri, per i quali l'accoglimento della istanza del Dott. Brandimarte non produrrebbe effetto alcuno, e la assenza di osservazioni da parte di altri controinteressati, regolarmente notiziati, portatori viceversa, di un concreto astratto interesse, esime il Consiglio dal dare conto, in questa sede, delle ragioni di merito dai medesimi esposte;

ritenuto che

non è necessario, a fini di integrazione del contraddittorio, trasmettere le osservazioni presentate dal controinteressato sopra identificato, nonchè il verbale della audizione del

dott. Silvio Ignazio Silvestri del 22 luglio 2021, alla parte istante Dott. Massimo Brandimarte;

la competente commissione concorsi, dietro espresse indicazioni del Plenum consiliare, ha diffusamente ed in più riunioni, dopo la integrazione del contraddittorio con i controinteressati, analizzato le posizioni giuridiche e fattuali dagli stessi e dall'istante espresse, disponendo, come risulta dai verbali delle riunioni, gli approfondimenti e la integrazione istruttoria ritenuti utili alla formazione del convincimento dei suoi componenti ed alla conseguente redazione di una o più proposte da sottoporre alla approvazione del plenum consiliare;

può dirsi assodato che, *de jure condito*, alla luce della più recente ma consolidata giurisprudenza amministrativa, e dell'autorevole parere da ultimo espresso sul punto dalla difesa erariale, il candidato Dott. Massimo Brandimarte possedesse, alla data di scadenza del termine per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso n.1/2018 (30 aprile 2018), tutti i requisiti di fatto e di diritto, oggettivi e soggettivi, per partecipare alla selezione e concorrere per una delle sedi di Presidente di CTR;

al candidato non era infatti opponibile il termine biennale di permanenza minima nella sede di provenienza, per avanzamenti di carriera (passaggio da Presidente di CTP a Presidente di CTR);

il Consiglio di Stato invero, con la pronuncia n. 3151/2017, pubblicata il 28/6/2017, e quindi in data ampiamente anteriore alla pubblicazione stessa del bando 1/2018, pronuncia peraltro confermativa della decisione di primo grado resa dal TAR Lazio con sentenza n. 4606/2016, in un caso del tutto assimilabile a quello per cui si procede, ha espressamente, non già con un mero *obiter dictum*, affermato che *“l'art. 11 comma 4 che l'Amministrazione ritiene di ostacolo alla partecipazione degli appellati, può dunque ritenersi limitato alla disciplina dei trasferimenti per mobilità e non ad un concorso interno per l'avanzamento che, nel caso di giudici togati, dovrebbe trovare la sua principale norma di riferimento nel citato art. 3, senza alcun riferimento ad un periodo di tempo ostativo all'accesso. L'interpretazione data dal Giudice di primo grado alle disposizioni di riferimento sembra quindi quella più coerente all'assetto delle disposizioni dell'ordinamento della Giustizia Tributaria di cui al D. Lgs. 545/92, consentendo di salvaguardare l'interesse del singolo magistrato all'avanzamento di carriera nel quadro del prevalente interesse pubblico alla copertura dei posti vacanti*

ed al funzionamento dei collegi giudicanti” (vedasi paragrafi 15 e 16 della motivazione della pronuncia C.d.S. 3151/2017);

la Avvocatura Generale dello Stato poi, dietro espressa richiesta di questo Consiglio, specificamente inerente la procedura concorsuale Bando 1/2018 in discorso, ha fornito il parere acquisito al protocollo 11216 del 30/10/2020 con il quale, in epoca dunque assai recente, ha affermato che *“al fine di evitare l’instaurarsi di un contenzioso con probabile esito negativo, è opportuno seguire l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato (n. 3151/2017) e recepita nel bando in oggetto (n. 1/2018) e ritenere che ai fini della partecipazione al concorso per presidente di commissione, presidente di sezione e vice presidente nei riguardi dei giudici togati si applica l’art. 3 del d. lgs. 545 del 1992, non essendo necessaria la permanenza biennale nella precedente funzione”* (facciata quinta del parere reso dalla difesa erariale);

sia alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda di concorso, che alla attualità, viceversa, era ed è pacifico che il Dott. Brandimarte non possedesse i requisiti per partecipare alla selezione e concorrere per una delle sedi di Presidente di CTP poiché egli è stato immesso in servizio per l’incarico di Presidente di Commissione tributaria provinciale di Taranto dal 23 giugno 2017 e, alla data di inoltro della domanda di concorso (22/3/2018), non aveva ancora maturato all’evidenza il periodo minimo di due anni di permanenza nella sede;

con sentenza breve n. 7122/2021, pubblicata il 14/6/2021, resa dal TAR Lazio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., su una controversia avente ad oggetto precisamente e specificamente la deliberazione n. 272 del 23/2/2021 di approvazione della graduatoria di concorso bando 1/2018, si è riaffermato chiaramente ed espressamente il già pacifico principio secondo il quale *“alla luce dell’orientamento espresso dal Giudice di Appello (n. 3151/2017), l’interpretazione dell’art. 11 del d. lgs. 545/1992 consente di distinguere le progressioni di carriera con assegnazione delle funzioni superiori per le quali è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 del D. Lgs. 545/1992 e s.m.i. senza limitazioni inerenti la permanenza minima nell’ultimo incarico assunto, dai trasferimenti di sede per lo svolgimento del medesimo incarico, subordinata al limite della permanenza minima biennale nella sede precedente”* (facciate 3 e 4 della decisione);

d’altra parte questo Consiglio, a meno di eccezionali e straordinarie esigenze, che dovrebbero essere motivate e che nella specie non si ritiene ricorrere, è tenuto, come raccomandato dalla stessa difesa erariale, ad adeguare il proprio deliberato alla

giurisprudenza del G.A., fermo restando che, qualora il Giudice competente riterrà di mutare orientamento, questo Consiglio naturalmente vi si adeguerà;

poichè allora la giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata era ampiamente anteriore alla pubblicazione del bando 1/2018, può dirsi dato fattuale e giuridico acquisito che il candidato Dott. Massimo Brandimarte non poteva non essere consapevole di non potere chiedere di partecipare al concorso per trasferimento di sede nel medesimo incarico (per difetto del requisito della biennialità minima di anzianità nella sede di provenienza), mentre egli era certamente consapevole di essere legittimato alla partecipazione al concorso per una sede da Presidente di CTR, per la assegnazione cioè di una funzione diversa, con progressione in carriera (giurisprudenza Consiglio di Stato sopra richiamata); è evidente peraltro che esiste una differenza ordinamentale tra le figure di Presidente di CTP e di Presidente di CTR;

è certamente pacifico che, in astratto, la P.A. non è obbligata a provvedere su una istanza di annullamento in autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo (vedasi Consiglio di Stato, sez. IV, 13/2/2020 n. 1141);

tuttavia il potere di annullamento in autotutela è comunque sempre legittimamente esercitato dalla P.A., discrezionalmente e motivatamente (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/10/2019, n. 6923), ricorrendo i presupposti di cui all'art. 21 nonies L. 241/90 (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 11/3/2020 n. 1114);

costituiscono presupposti per l'esercizio del potere di cui alla norma testè citata, per quanto qui di interesse, da un canto la riconosciuta ed accertata illegittimità originaria dell'atto, e dall'altro l'indefettibile interesse pubblico, attuale e concreto, che non coincide con il mero ristabilimento della legalità, all'annullamento dell'atto;

si richiama sul punto un recente arresto TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 18/3/2021, n. 39: *“L'art. 21 nonies, comma 1, primo periodo, l. n. 241 del 1990, a cui deve essere oggi riconosciuta la duplice funzione di attribuire all'Amministrazione il potere di disporre d'ufficio l'annullamento di un precedente provvedimento illegittimo e di fissare i presupposti in presenza dei quali tale potere può essere esercitato, risponde alla logica della continua rispondenza dell'assetto dei rapporti amministrativi all'interesse pubblico, riconoscendo, per l'appunto, all'Amministrazione il potere, ogni qualvolta l'interesse pubblico lo richieda, di tornare sulle proprie statuizioni,*

annullando a talune condizioni i provvedimenti che risultino affetti dai vizi di legittimità indicati nell'art. 21 octies, comma 1, l. n. 241/1990. Per l'effetto, i presupposti, cumulativi, legittimanti l'esercizio di tale potere di autotutela, sono costituiti, oltre che dall'illegittimità del provvedimento sul quale si interviene, dall'esistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'autotutela, che non si riduce, quindi, al mero interesse a ristabilire la legalità, e dalla comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto, che deve risultare, all'esito della comparazione, meritevole di minor tutela.”;

il plenum consiliare, con la deliberazione 25 maggio 2021 sopra richiamata, avendo disposto l'accoglimento della istanza del dott. Massimo Brandimarte, seppure disponendo ulteriore verifica istruttoria con integrazione del contraddittorio con i controinteressati, ha già fornito indicazioni sull'esercizio astratto dell'eventuale potere discrezionale di annullamento in autotutela, escludendo il mero silenzio su di essa;

se dunque è ben vero che il Consiglio non è obbligato a provvedere sulla istanza del Dott. Brandimarte, non è men vero che l'ente è comunque tenuto, nell'esercizio della sua discrezionalità, ad annullare l'atto qualora lo ravvisi viziato e qualora accerti la esistenza di un interesse pubblico ad emendarlo;

per la verifica della esistenza o inesistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela, occorre, in primo luogo, accertare se possa dirsi integrata una ipotesi di mero errore materiale e/o incolpevole e scusabile nella compilazione del format della domanda on line di partecipazione al concorso trasmessa dal Dott. Massimo Brandimarte, e predisposto da questo Consiglio, atteso che la esistenza di un mero errore materiale scusabile renderebbe illegittima la esclusione del medesimo dal concorso;

secondo la più recente giurisprudenza invero, si deve *“applicare invece il bando di concorso nel rispetto dei principi di buona fede - che trova espressione anche nell'atteggiamento collaborativo in sede di correzione degli elaborati ogniqualvolta l'errore sia agevolmente individuabile e sanabile con assoluta certezza senza rischio di alterare la par condicio tra i partecipanti - e di proporzionalità della misura escludente”*(TAR Lazio, Roma, sez. I, 6/4/2021 n. 4043);

ed ancora: *“È ben nota la giurisprudenza, formata con specifico riguardo alle gare da appalto ma invocabile con riferimento ad ogni procedura concorsuale, secondo cui, allorquando un soggetto partecipante alla gara abbia reso una dichiarazione del tutto*

conforme a quella risultante dal modulo predisposto dall'Amministrazione, l'eventuale omissione di una dichiarazione prevista dalla lex specialis ovvero dell'allegazione di ulteriori documenti, non possono in ogni caso portare all'esclusione del concorrente incorso nell'omissione, vertendosi in ipotesi di clausole della lex specialis contraddittorie, equivoche ed ambigue, tali da ingenerare l'errore in cui è caduto il concorrente nel rendere le dichiarazioni richieste dal bando. In questo caso, a fronte di tale omissione, la stazione appaltante può consentire la regolarizzazione della documentazione di gara, nel senso di integrare la dichiarazione incompleta risultante dal modulo predisposto in applicazione dei principi in materia di favor participationis e di tutela dell'affidamento.” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 04/11/2019, n.1909); ed ancora: “In tema di concorsi pubblici, la regolarizzazione documentale va consentita quando i vizi siano puramente formali, o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non siano richiesti a pena di esclusione.” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 08/10/2015, n.1532);

ed ancora: “Nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti, da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione” (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7978)

nella specie ricorre effettivamente la ipotesi di un mero errore materiale incolpevole nella compilazione della domanda on line di partecipazione al concorso, su format predisposto da questo Consiglio;

non esiste invero una spiegazione che dir si voglia che giustifichi ora come allora, la asserita volontaria scelta del Dott. Massimo Brandimarte di autoescludersi dalla candidatura al concorso per la assegnazione delle sedi di Presidente di CTR;

il Dott. Brandimarte possedeva, come si è visto, tutti i requisiti per partecipare al concorso per Presidente di CTR, ed era autorizzato a ritenere di potere partecipare al concorso per Presidente di CTR dato che la giurisprudenza, che aveva cancellato il requisito della biennialità per la mobilità verticale, era ampiamente anteriore alla data di scadenza della domanda di concorso, e ben conosciuta; mentre era noto e consolidato principio quello per cui la biennialità di permanenza minima nel servizio costituiva

certamente ostacolo alla sua mobilità orizzontale; ed il Dott. Brandimarte non possedeva quella anzianità e non poteva concorrere per un posto da Presidente di CTP;

il format della domanda on line, predisposto dal Consiglio, compilabile esclusivamente mediante apposizione di crocette, non consentiva poi alcuna espressione aggiuntiva di volontà in lettere, per esteso;

nel format della domanda on line, tra i vari incarichi da selezionare per descrivere la propria situazione di partenza esisteva solo quella di PRESIDENTE DICOMMISSIONE, senza distinzione formale di dicitura tra Presidente di CTP e Presidente di CTR;

è dunque convincente la giustificazione fornita dal dott. Brandimarte a proposito di una errata incolpevole lettura del format, che lo ha indotto a ritenere che la selezione per Presidente di Commissione non dovesse essere diversificata tra Presidente di CTP e Presidente di CTR;

per negare la esistenza di un mero errore materiale si dovrebbe sostenere che la domanda è *inutiliter data*, priva di senso;

ha viceversa senso compiuto riconoscere che il candidato era consapevole di avere diritto a concorrere solo per una delle sedi di Presidente di CTR e dunque che la sua domanda sia stata inoltrata con l'intendimento ovvio di partecipare alla selezione di una di quelle sedi;

non può non rilevarsi che depone senz'altro a favore della esistenza di un vero e proprio errore materiale scusabile e riconoscibile, in cui è incorso incolpevolmente il Dott. Massimo Brandimarte, la circostanza che quest'ultimo non è l'unico candidato che ha male interpretato la domanda, flaggando il riquadro sbagliato, poiché infatti almeno altri due candidati al medesimo concorso, Dott. Oliviero Drigani (Presidente di CTP) e Dott. Francesco Salzano (Presidente di CTP), hanno subito la esclusione dalla stessa graduatoria per la identica ragione, hanno anch'essi inoltrato analoga istanza di annullamento in autotutela, deducendo, in entrambi i casi, ragioni sovrapponibili a quelle dedotte dal Dott. Massimo Brandimarte;

la stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto il dovere della Amministrazione di concedere al candidato la possibilità di emendare l'errore, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico, predisposto on line dalla amministrazione procedente, rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (TAR

Abruzzo, L'Aquila, 15 gennaio 2021, n. 11; TAR Veneto, Venezia, sez. I, 11 aprile 2019 n. 465);

in definitiva, per le ragioni esposte, ammettere la correzione dell'errore materiale non costituisce modifica della originaria domanda di partecipazione al concorso, poiché la espressione della volontà contenuta nella stessa deve evincersi tenendo necessariamente conto del suo unico possibile senso e della buona fede del candidato;

la esistenza di un mero errore materiale scusabile integra il primo dei presupposti per l'annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90, e cioè la illegittimità della esclusione del candidato a fronte della emendabilità, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, di quell'errore;

ma sussiste anche il secondo dei presupposti concorrenti e necessari per procedere all'annullamento dell'atto: la ricorrenza di un interesse generale, attuale e concreto, che prescinde dalla esigenza di ristabilire la legalità violata;

è infatti ben noto e principio immanente dell'ordinamento quello secondo il quale *"a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor participationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale (in tal senso - ex multis - : Cons. Stato, V, 12 maggio 2017, n. 2232; id., V, 24 febbraio 2017, n. 869)" (Consiglio di Stato, V, 5 ottobre 2017, n. 4644). Va poi anche evidenziato che il principio generale della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, volto a favorire la massima tutela della concorrenza e l'interesse pubblico alla selezione dell'impresa più idonea, è ulteriormente ribadito dall'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che i requisiti e le capacità (economico-finanziarie e tecnico professionali) "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione";*

l'interesse pubblico, attuale e concreto, a favorire il più ampio confronto tra i candidati ad un concorso, non trova peraltro applicazione solo nelle gare per l'affidamento di lavori, servizi o forniture pubbliche, come sostenuto dai controinteressati, ma è principio immanente dell'ordinamento, applicabile ad ogni procedura concorsuale;

sul punto si veda la seguente pronuncia: *“Per giurisprudenza costante, la normativa avente ad oggetto le procedure pubbliche deve essere interpretata nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile, e di garantire l'affidamento dei concorrenti che si sono attenuti alle espressioni contenute nella lex specialis, valendo infatti, per la sua interpretazione, i principi enunciati dall'art. 1, L. 7.8.1990 n. 241, di trasparenza e chiarezza ex ante degli oneri adempitivi del privato, che postulano scelte provvedimentali garanti, su un piano di effettività, del favor participationis, con prevenzione di ostacoli occulti al diritto di accesso alle stesse”* (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 01/03/2016, n.425);

fermo restando che, come si è visto, il principio della *par condicio* tra i candidati non può essere invocato in ipotesi di mero errore materiale scusabile, contenuto nella domanda on line il cui format è stato predisposto dal Consiglio, esiste dunque un interesse pubblico generale, attuale e concreto, ad ampliare massimamente la platea dei possibili concorrenti, onde consentire la migliore selezione dei candidati per le sedi di concorso, in conformità al principio del *favor participationis*, al principio di buona fede ed al principio di affidamento del candidato (Consiglio di Stato, decisione n. 7978/2019);

in definitiva gli elementi argomentativi, giuridici e fattuali, acquisiti a seguito della integrazione del contraddittorio con i controinteressati, non sono convincenti e non giustificano l'annullamento/ripensamento/modifica della delibera già assunta dal plenum consiliare, di accoglimento della istanza del Dott. Massimo Brandimarte;

Vista la scheda sinottica di valutazione approvata dalla Commissione Concorsi in data 10.06.2021, come si evince da verbale di pari data della Commissione medesima;
Considerato che al Dott. Massimo Brandimarte, è attribuito il punteggio complessivo pari a 83,50;

DELIBERA

la conferma dell'accoglimento della istanza di annullamento in autotutela del dott. Massimo Brandimarte;

la approvazione della scheda di valutazione del candidato Dott. Massimo Brandimarte che si allega a fare parte integrante del presente atto e dalla quale si evince che il candidato ha riportato il punteggio di 83,50;

l'inserimento del candidato Dott. Massimo Brandimarte nella graduatoria generale ELENCO A di cui alla deliberazione consiliare 272 del 23/2/2021, prima del candidato Socci Angelo, cui sono stati assegnati punti 82,60, e dopo il candidato Di Napoli Raffaele, cui sono stati assegnati punti 84,23, limitatamente alla assegnazione di diverso incarico; l'inserimento inoltre del candidato Dott. Massimo Brandimarte nella graduatoria ELENCO C – Presidenti di CTR allegato alla medesima deliberazione, prima del candidato Socci Angelo, cui sono stati assegnati punti 82,60, e dopo il candidato Di Napoli Raffaele, cui sono stati assegnati punti 84,23;

la cancellazione del candidato Dott. Massimo Brandimarte dall'ELENCO B - Esclusi; ordina che si provveda, con separato atto amministrativo, in considerazione della revisione in autotutela di cui sopra, alla rettifica della Delibera n. 272 del 23.02.2021, ed in particolare alla modifica conseguenziale dei seguenti elenchi allegati alla medesima:

- a. "ELENCO A-GRADUATORIA GENERALE";
- b. "ELENCO B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI"
- c. "ELENCO C: PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE"

AVVISA

La presente delibera sarà comunicata direttamente all'istante Dott. Massimo Brandimarte, nonché a tutti i controinteressati invitati a partecipare al procedimento.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà inoltre pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la comunicazione e/o pubblicazione, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, nelle forme di legge, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 decorrenti dalla ricezione della comunicazione diretta, ovvero dalla sua pubblicazione

sul sito di questo Consiglio, nonché, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di giorni 120 decorrenti come sopra.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato e a tutti i controinteressati invitati a partecipare al procedimento;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali;
- ai Direttori della Segreteria delle citate Commissioni perché provvedano all'affissione della stessa, limitatamente al dispositivo.

IL PRESIDENTE

Firmatario1